

BGer 1B_384/2013 vom 6. Dezember 2013

Bundesgericht, 2013-12-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1B_384_2013

FR: TF 1B_384/2013 du 6 décembre 2013

IT: TF 1B_384/2013 del 6 dicembre 2013

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione del pubblico ministero è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF) ed esso ha, limitatamente al presente caso come si vedrà, un interesse pratico e attuale all'esame del ricorso (DTF 137 IV 87 consid. 1; sentenza 1B_270/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 1).

E. 1.2

A._____ contesta, non completamente a torto, trattandosi di una decisione incidentale, l'adempimento delle condizioni previste dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , segnatamente dell'esistenza di un pregiudizio irreparabile. In effetti, come da lui rilevato, le conclusioni principali del ricorrente non concernono questioni riferite al caso concreto, ma, in maniera inammissibile, in larga misura soltanto questioni teoriche e future, alle quali il ricorrente non ha un interesse pratico e attuale alla disamina e quindi inammissibili (DTF 137 IV 87 consid. 1). Né si è in presenza, e il ricorrente non lo dimostra, delle note eccezioni a tale principio (DTF 137 I 23 consid. 1.3.1 pag. 25; 136 I 274 consid. 1.3).

E. 1.2.1

In effetti, nelle sue conclusioni, il Ministero pubblico in sostanza non chiede al Tribunale federale di pronunciarsi sul caso in esame, ma di stabilire quale regola generale astratta, che, nelle prime fasi di inchieste concernenti la vendita di sostanze stupefacenti al dettaglio a diverse persone sull'arco di un periodo di tempo relativamente lungo, il Ministero pubblico per sostanziare il pericolo di collusione non sia tenuto a fornire le generalità degli acquirenti, rispettivamente dei fornitori o correi, un'indicazione generica dovendo essere sufficiente, perlomeno fino a quando l'autorità inquirente non li abbia identificati in particolare tramite ricezione dei tabulati telefonici retroattivi. Postula inoltre che la proporzionalità della durata della carcerazione nelle prime fasi di una siffatta inchiesta non sia giudicata esclusivamente sul quantitativo della sostanza stupefacente trovata in possesso dell'interessato al momento dell'arresto.

E. 1.2.2

Ora è manifesto che queste conclusioni, inammissibili, esulano dall'oggetto del litigio, limitato al quesito di sapere se il rifiuto di prorogare la carcerazione preventiva di A._____ sia giustificato. D'altra parte, riguardo a dette conclusioni ricorsuali, non si è in presenza di una decisione di principio che il Tribunale federale dovrebbe vagliare (cfr. DTF 136 I 274 consid. 1.3; 137 IV 13 consid. 1.2 inedito; sentenze 1B_94/2010 del 22 luglio 2010 consid. 1.3 e 1B_326/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 1.3). Non spetta infatti al Tribunale federale emanare, come in sostanza preteso dal Ministero pubblico, "direttive"

applicabili in maniera generale e indiscriminata per l'assolvimento delle premesse legali della carcerazione preventiva e di sicurezza: i relativi presupposti sono infatti stabiliti dall' art. 221 CPP e devono pertanto considerare le specificità di ogni singolo caso, come stabilito dalla giurisprudenza (DTF 137 IV 122 consid. 4.2 e rinvio; 135 I 71 consid. 2.6), rettammente applicata dal GPC e dalla CRP, con la quale del resto il ricorrente, contravvenendo al suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF ; DTF 138 I 274 consid. 1.6), non si confronta.

E. 2.1

Secondo l' art. 221 cpv. 1 CPP , la carcerazione preventiva è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquina mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Vi è inoltre la fattispecie speciale del motivo di carcerazione fondato sul serio rischio di commissione di un reato minacciato giusta l' art. 221 cpv. 2 CPP , che non entra qui in considerazione.

E. 2.2

Nell'ambito di ricorsi fondati su una restrizione del diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2, art. 31 Cost.) causata da una carcerazione preventiva, il Tribunale federale in considerazione della gravità dell'ingerenza esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione del CPP. L' art. 98 LTF , con la relativa limitazione dei motivi di ricorso, non è applicabile a una decisione sui provvedimenti coercitivi (DTF 137 IV 339 consid. 2.4, 122 consid. 2; sentenza 1B_277/2011 del 28 giugno 2011 consid. 1.2). Tuttavia, laddove è questione di mero accertamento dei fatti, dell'esercizio del potere di apprezzamento e della valutazione delle prove, il Tribunale federale interviene solamente quando la precedente istanza abbia agito in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF , ciò che il ricorrente non dimostra (art. 97 cpv. 1 in relazione con l' art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 I 184 consid. 1.2).

E. 3.1

La CRP ha accertato che in concreto l'esistenza di seri indizi di colpevolezza era chiaramente data. Occorre quindi vagliare se sussistano i pericoli di collusione e di recidiva e se la durata della carcerazione richiesta dal PP rispetti il principio di proporzionalità.

E. 3.2

Il ricorrente critica la conclusione della Corte cantonale secondo cui in concreto non sussisterebbe più un pericolo di collusione, né di inquinamento dei mezzi di prova (art. 221 cpv. 1 lett. b LTF).

E. 3.3

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato, si tratta in genere di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni o i correi e i complici, messi in atto per compromettere l'accertamento della verità, dall'altro, di impedire interventi fraudolenti dell'imputato in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte dell'imputato devono essere apprezzate sulla base di indizi concreti, la realtà di questo rischio non

potendo essere ammessa aprioristicamente e in maniera astratta. L'esistenza del motivo di carcerazione fondato su questi rischi dev'essere esaminata sulla base delle circostanze del singolo caso (DTF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2 e rinvii).

Elementi concreti per riconoscere un simile rischio possono risultare in particolare dal comportamento dell'imputato nel procedimento penale, dalle sue caratteristiche personali, dalla sua posizione e dal suo contributo alla commissione dei reati, come pure dai suoi rapporti con le persone che hanno rilasciato dichiarazioni a suo carico. Occorre inoltre considerare il genere e l'importanza dei mezzi di prova che potrebbero essere messi in pericolo, la gravità dei reati perseguiti e lo stato della procedura (DTF 132 I 21 consid. 3.2.1). Se il procedimento penale si trova in una fase avanzata e la fattispecie è già stata chiarita in modo più preciso, le esigenze per dimostrare un rischio di collusione e di inquinamento devono essere esaminate e valutate più severamente e con particolare cura (DTF 137 IV 122 consid. 4.2). Il giudice della carcerazione deve inoltre vagliare se un determinato rischio di collusione può essere sufficientemente evitato mediante l'adozione di adeguate misure sostitutive (DTF 137 IV 122 consid. 6.2; 133 I 270 consid. 3.3.1).

E. 3.3.1

Nella decisione impugnata la Corte cantonale, richiamata la prassi e la dottrina, ha applicato correttamente la giurisprudenza suesposta, ricordando che in tale ambito occorre fondarsi su indizi concreti, la possibilità teorica addotta dal PP che l'imputato possa inquinare prove a suo carico o crearne illecitamente a suo scarico non essendo sufficiente. La CRP ha accertato che B._____ ha ammesso d'aver acquistato dall'opponente nel periodo luglio 2012 - febbraio 2013 circa 9 grammi di cocaina, affermazioni contestate da quest'ultimo. Ha aggiunto che il PP non ha menzionato ulteriori persone da sentire e dall'incarto non risultano i nominativi di possibili acquirenti o fornitori dell'imputato. La CRP ha poi ricordato che l'imputato non è tenuto a deporre a suo carico e che spetta al PP indicare nel dettaglio quali atti collusivi egli teme e con quali persone, la mera possibilità teorica che possa farlo non essendo sufficiente. Ha rilevato che dall'analisi della rubrica del telefono cellulare sequestrato all'imputato figuravano quindici numeri di telefono intestati, al dire del PP, a "

persone conosciute per reati in urto alla LStup ", precisato che per evidenti motivi d'inchiesta si ometteva di menzionarli, come pure di indicare i loro intestatari. La CRP ha ritenuto che il principio di celerità imponeva di eseguire immediatamente quegli accertamenti e di interrogare, in seguito, gli interessati. Ha rammentato che, secondo l' art. 227 cpv. 2 CPP , il PP deve allegare alla domanda di proroga gli atti essenziali, ossia quelli dai quali deduce i gravi sospetti e i pericoli di collusione e di inquinamento delle prove. Ha reputato che se il PP decide di trattenere per sé atti o informazioni senza trasmetterli al GPC, egli deve sopportare le conseguenze di questa sua scelta, visto ch'essi, senza violare il diritto di essere sentito dell'imputato, non possono essere considerati nella decisione di proroga. Ne ha concluso che il GPC poteva ritenere a ragione che non ci fossero altre persone da identificare e da sentire, per cui eventuali atti collusivi erano da ricondurre all'omissione del PP di indicare i nomi, da lui conosciuti, dei possibili acquirenti e la necessità di un loro eventuale interrogatorio prima della scarcerazione dell'opponente.

E. 3.3.2

Il ricorrente ritiene arbitraria tale conclusione, poiché il GPC avrebbe potuto pensare che, oltre al citato acquirente, vi fossero altre persone che avrebbero potuto inquinare le prove.

La carcerazione, vista l'assenza di collaborazione dell'imputato, doveva pertanto essere prorogata fino all'ottenimento dei dati retroattivi e a dopo l'interrogatorio di tutte le persone coinvolte. Sarebbe infatti notorio che una volta scarcerato l'imputato avrebbe contattato gli acquirenti per informarli dell'inchiesta penale.

E. 3.4

La tesi, meramente teorica e che non si confronta con i motivi posti a fondamento dell'impugnato giudizio, non può essere seguita. Del resto, contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP non ha imposto al PP di sentire entro il termine concesso di 15 giorni tutte le persone i cui numeri telefonici erano registrati nelle rubriche dei telefoni cellulari sequestrati all'imputato. Essa ha invero stabilito che il PP non poteva, come ribadito nel ricorso in esame, limitarsi ad addurre che detti numeri sarebbero riconducibili a persone conosciute per precedenti penali, ma delle quali per una sua personale scelta procedurale non voleva indicare le generalità. Al riguardo, il ricorrente non si confronta con la citata giurisprudenza secondo la quale contrariamente alla sua tesi, la carcerazione fondata sul rischio di collusione dev'essere esaminata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso e non su mere ipotesi. È pertanto evidente che il GPC prima e la CRP poi, in assenza di indicazioni concrete e verificabili fornite dal PP, non potevano prorogare la carcerazione litigiosa. La semplice affermazione del ricorrente, non confortata da alcun dato concreto, che le rinvenute utenze telefoniche sarebbero riconducibili a persone note nell'ambiente della vendita e dell'acquisto di sostanze stupefacenti, non sovverte tale conclusione per nulla arbitraria, anzi corretta.

E. 4.1

Il ricorrente ritiene arbitrario pure il fatto che la CRP non ha ritenuto il motivo di carcerazione preventiva per il pericolo di recidiva secondo l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP.

E. 4.2

La carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva serve a impedire la commissione di altri gravi delitti e persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, per il quale la privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo. Essa può inoltre contribuire a permettere la sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza (DTF 137 IV 13 consid. 4.1, 84 consid. 3.2; 135 I 71 consid. 2.2). L'imputato deve poi minacciare seriamente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (cfr. DTF 137 IV 13 , 84).

Occorre nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere altri reati di questa natura. Siccome la carcerazione preventiva costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla libertà, occorre che essa si fondi su una base legale sufficiente, sia giustificata dall'interesse pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Secondo la giurisprudenza, il mantenimento della detenzione preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e, dall'altra, i reati prospettati sono gravi. La possibilità soltanto ipotetica, come quella addotta dal ricorrente, che l'accusato possa commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non sono per contro sufficienti per giustificare la detenzione (sentenza

1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta unicamente quale "ultima ratio", occorrendo prescindere dalla stessa quando possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi (art. 212 cpv. 2 lett. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1).

E. 4.3

Al riguardo, la Corte cantonale ha accertato che al momento del suo arresto l'imputato è stato trovato in possesso di 11,8 grammi di cocaina e di 9,2 grammi di marijuana e di tre spinelli. Ha ritenuto che queste circostanze, come il fatto che con sentenza del 9 aprile 2013, da lui impugnata, l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di sedici mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per la vendita, tra l'altro, nel periodo 2006-2011 di un importante quantitativo di marijuana e di 11,83 grammi di cocaina, non fondano seri indizi circa un'attuale attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratterebbe di elementi a sostegno di un eventuale pericolo di recidiva, di una possibilità soltanto ipotetica e quindi non sufficiente per ammettere la proroga della carcerazione preventiva.

E. 4.4

Al proposito il ricorrente sostiene semplicemente che si sarebbe in presenza di un risultato arbitrario, che non terrebbe conto delle circostanze, non meglio precisate, rilevabili dagli atti, le quali, se debitamente valutate nel loro complesso, avrebbero potuto permettere di concludere che l'imputato posto in libertà potrebbe compiere altri reati di pari genere. Sarebbe infatti altamente verosimile, ch'egli per finanziare il suo consumo di sostanze stupefacenti e conseguire introiti accessori regolari e aggiuntivi ricomincerebbe la sua attività delinquenziale, fondando l'ipotesi dell'agire per mestiere. Neppure in tale ambito egli dimostra tuttavia che la CRP, non fondandosi su supposizioni ma su prove verificabili, prodotte dal PP, le avrebbe valutate in maniera arbitraria.

E. 5.1

Il ricorrente critica infine, sempre in maniera generica, la circostanza che la richiesta proroga di tre mesi non è stata ritenuta proporzionale.

La CRP, richiamando la prassi (sentenza 1B_229/2013 del 18 luglio 2013 consid. 3.1), ha rilevato che nell'esame della proporzionalità occorre tener conto anche della gravità dei reati oggetto del procedimento: rilevanza non ritenuta nel caso di specie, considerati gli esegui quantitativi di stupefacenti in discussione. Il ricorrente sostiene che la CRP avrebbe arbitrariamente valutato un solo indizio, segnatamente quello del quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenuto al momento dell'arresto, facendo astrazione del fatto che si tratta della quantità sequestrata in una sola serata, mentre l'imputato avrebbe effettuato un'attività di spaccio reiterata, comportante quantitativi ben maggiori, essendo attivo anche nella vendita al dettaglio di cocaina.

E. 5.2

Giusta l' art. 212 cpv. 3 CPP , la durata della carcerazione preventiva o di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. Per esaminare la proporzionalità della durata della detenzione preventiva occorre in particolare prendere in considerazione la gravità dei reati perseguiti. Il giudice della detenzione può prorogarla solo fintanto ch'essa non si avvicini di molto alla durata concretamente presumibile della pena privata della libertà. La questione di sapere se la durata della carcerazione sia eccessiva deve essere

valutata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso (DTF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 128 I 149 consid. 2.2). La possibilità che venga pronunciata una sospensione condizionale (o una sospensione condizionale parziale) della pena non deve di massima essere presa in considerazione (DTF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60 consid. 3d). Si giustifica nondimeno di attribuire un'attenzione particolare al limite della pena privativa della libertà concretamente presumibile, poiché il giudice penale potrebbe essere incline a considerare la durata della carcerazione preventiva, da computare secondo l' art. 51 CP , nella fissazione della pena (DTF 133 I 270 consid. 3.4.2, 168 consid. 4.1).

E. 5.3

Pure in questo contesto il ricorrente, in dispregio del suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), contrappone semplicemente l'affermazione secondo cui l'imputato sarebbe attivo nella vendita al dettaglio di cocaina, perseguendo un'attività di spaccio reiterata comportante non meglio precisati quantitativi da considerare ben maggiori rispetto a quelli sequestrati. Al proposito la sentenza 1B_538/2011 del 17 ottobre 2011, cui accenna il ricorrente, non è comunque decisiva, già per il fatto che in quella vertenza (consid. 3.2), contrariamente al caso di specie, l'imputato aveva reso un'ampia confessione.

E. 6

Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Il Cantone Ticino rifonderà all'opponente ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) : la domanda di gratuito patrocinio diventa quindi senza oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.